



Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019.

L'anno 2019, il giorno 18 del mese di Febbraio alle ore 08:35 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Michelutto Manfredi	Sindaco	Presente
Maurizio Valentina	Vice Sindaco	Presente
Scrazzolo Barbara	Assessore	Presente
Bidin Simone	Assessore	Presente
Gigante Claudio	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Comunale dott. Nicola Gambino

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Manfredi Michelutto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che ai sensi del comma 1, dell'art. 38 della Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18, "I Comuni e le Province fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale";

CONSIDERATO che ad oggi non vi è previsione normativa regionale che fissi direttamente una specifica tempistica per l'anno 2019, comportando quindi, l'applicazione della tempistica definita a livello statale;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 1, dell'articolo unico, del decreto del Ministro dell'Interno dd. 25/01/2019, pubblicato sulla G.U. n. 28/2019, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio al 31 marzo 2019; ai sensi del successivo comma 2, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31/03/2019;

VISTO:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, il quale dispone che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO ancora i commi 31 e 32 dell'art. 14, della L.R. n. 27/2012 i quali prevedono che:

- co. 31: Gli enti locali del Friuli V.G. adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dell'esercizio successivo se:
 - a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio;
 - b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio;
- co. 32: Gli enti locali del Friuli V.G. possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, limitatamente:
 - a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;
 - b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità applicative del tributo o della tariffa;

VISTO il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

DATO ATTO che, ai fini dell'applicazione dell'imposta in argomento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993, questo Comune rientra nella Classe V (comuni fino a 10.000 abitanti);

VISTO:

- la propria deliberazione n. 89 del 26/02/1994 con la quale, ai sensi del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, sono state approvate le tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in vigore nel comune di Ronchis, appartenente alla classe V, dal 1994;

- la propria deliberazione n. 38 del 24/02/1998 sono state aumentate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nella misura del 20%, così come consentito dall'art. 11 comma 10 della L. 27.12.1997 n. 449, a decorrere dall'1.1.1998;

- la propria deliberazione n. 23 del 19/02/2002 con la quale sono state rideterminate le tariffe tenendo conto degli aumenti tariffari previsti dal D.P.C.M. del 16/02/2001;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni (art. 3 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507) approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 11/09/1995 e modificato con deliberazioni consiliari n. 40 del 22/11/1995, n. 42 del 29/09/1997, n. 53 del 12/11/1997;

CONSIDERATO che:

- L'art. 11, comma 10, della legge 449/1997 forniva agli enti locali la facoltà di incrementare le tariffe sia dell'imposta sulla pubblicità quanto dei diritti sulle pubbliche affissioni. L'intervento normativo consentiva l'aumento "fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino a un massimo del 50% a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato";
- Tale disposizione di aumento è stata successivamente abrogata con la riforma dell'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012;
- In ordine alla previsione di abrogazione dell'incremento delle tariffe dell'ICP e DPA, da parte del D.L. 83/2012, è sorto un contrasto circa l'interpretazione della sua efficacia;
- Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6201/2014, ha ritenuto inapplicabili le maggiorazioni approvate dopo il 26 giugno 2012 originando dubbi sulla legittimità degli incrementi delle tariffe ICP applicati dagli Enti Locali negli anni successivi al 2012;
- In ragione di queste divergenze giurisprudenziali, il legislatore ha emanato la disposizione interpretativa dettata dal comma 739 della legge di stabilità n. 208/2015, nell'intento di ristabilire la certezza sull'applicazione degli aumenti tariffari deliberati prima della norma abrogativa, fornendo chiarimenti circa l'applicazione degli aumenti approvati anche negli anni successivi con apposita deliberazione di conferma o per rinnovo tacito, in conformità all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;
- La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 15/2018 sposa l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato affermando che gli aumenti, benchè deliberati prima dell'introduzione dell'art. 23, comma 7, non possono avere efficacia anche negli anni successivi all'intervento normativo del 2012;
- Con nota del 27 aprile 2018 l'IFEL pone in luce il contrasto con la linea intrapresa dai Comuni e generalmente accolta dalla giurisprudenza, che ritiene applicabili, anche per le annualità successive, gli incrementi confermati dopo il 2012, confermando la possibilità per i comuni di applicare gli aumenti deliberati prima del 26 giugno 2012, confermati tacitamente o espressamente, anche per gli anni successivi;

VISTO ora il comma 919 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che testualmente recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato";

RITENUTO che gli aumenti previsti dal citato comma 919 possano essere applicati limitatamente alle fattispecie pubblicitarie per le quali è previsto il riferimento al limite dimensionale del metro quadrato, limite da prendere in considerazione anche per il diritto sulle pubbliche affissioni;

RITENUTO determinare le tariffe per l'anno 2019, confermando l'aumento del 20% delle tariffe per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle superfici superiori al metro quadrato;

VISTO il prospetto riassuntivo delle tariffe per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DATO atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, *“A decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute dagli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

VISTO:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e succ. mod. ed int.;
- il D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, Capo I, e succ. mod. ed int.;
- il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;
- il vigente regolamento di contabilità;
- la Legge 30/12/2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49, co. 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 reso dal responsabile dell'area economico-finanziaria;

CON voti unanimi favorevoli, resi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 1) Di determinare per l'anno 2019 le tariffe per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni, confermando l'aumento del 20% rispetto alle tariffe stabilite dal D.Lgs. n. 507/1993 per le superfici superiori al metro quadrato, così come indicate nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del

Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e smi.

3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 13, co. 15, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

4) Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17, co. 12 della L.R. 17/2004, stante l'urgenza di provvedere alla gestione.

Parere del Responsabile dell'Area Contabile

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Ronchis, 15 febbraio 2019

Il Responsabile dell'Area Contabile
f.to Annalisa Grande

Parere di regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Ronchis, 15 febbraio 2019

Il Responsabile dell'Area Contabile
F.to Annalisa Grande

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Manfredi Michelutto

Il Segretario Comunale
F.to dott. Nicola Gambino

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ai sensi della L. 69/2009 il 22/02/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 08/03/2019.

Ronchis, lì 22/02/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luigia Sbaiz

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22/02/2019 al 08/03/2019.

Ronchis, lì 09/03/2019

Il Responsabile della Pubblicazione

Comunicazione ai Capigruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data 22/2/2019.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 18/02/2019.

Art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17, c. 2, della L.R. 17/2004 – deliberazione non soggetta a controllo.

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to Luigia Sbaiz

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Ronchis, lì 22/02/2019

Il Responsabile
Luigia Sbaiz

TARIFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019

COMUNE DI RONCHIS (Provincia di Udine)

CLASSE V

PUBBLICITA' ORDINARIA SUPERFICIE	FINO A 1 MESE		FINO A 2 MESI		FINO A 3 MESI		ANNUALE	
	OPACA	LUMINOS	OPACA	LUMINOS	OPACA	LUMINOS	OPACA	LUMINOS
fino a 1 mq	€ 1,14	€ 2,27	€ 2,27	€ 4,54	€ 3,41	€ 6,82	€ 11,36	€ 22,72
da 1,5 mq a 5 mq	€ 1,36	€ 2,73	€ 2,73	€ 5,45	€ 4,09	€ 8,18	€ 13,63	€ 27,26
da mq 5,5 a mq 8,5	€ 2,04	€ 3,41	€ 4,09	€ 6,82	€ 6,13	€ 10,22	€ 20,45	€ 34,08
superiore a mq 8,5	€ 2,73	€ 4,09	€ 5,45	€ 8,18	€ 8,18	€ 12,27	€ 27,26	€ 40,89

**CON
RIMORCHIO**

AUTOVEICOLI:

Per autoveicoli con portata superiore a 3.00	€ 74,37	€ 148,74
Per autoveicoli con portata inferiore a 3.00€	€ 49,58	€ 99,16
Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle	€ 24,79	

	FINO A 1 MESE	FINO A 2 MESI	FINO A 3 MESI	ANNUALE	
PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI PER MQ PER CONTO ALTRUI (ART. 14 COMMA 1) FINO A 1 MQ	€ 3,31	€ 6,61	€ 9,92	€ 33,05	
PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI PER MQ PER CONTO ALTRUI (ART. 14 COMMA 1) - OLTRE 1 MQ	€ 3,97	€ 7,93	€ 11,90	€ 39,66	
PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI PER MQ PER CONTO PROPRIO (ART. 14 COMMA 3) FINO A 1 MQ	€ 1,65	€ 3,31	€ 4,96	€ 16,53	
PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI PER MQ PER CONTO PROPRIO (ART. 14 COMMA 3) - OLTRE 1 MQ	€ 1,98	€ 3,97	€ 5,95	€ 19,83	
PUBB. LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO (DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE - ART. 14 COMMA 4)	€ 2,07	AL GIORNO			
PUBB. LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO (DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE - ART. 14 COMMA 5)	€ 1,03	PER DURATA SUPERIORE A 30 GG			
PUBB. EFFETTUATA CON STRISCIONI O SIMILI (DEVONO ATTRAVERSARE STRADE O PIAZZE - ART. 15 COMMA 1)	€ 11,36	AL MQ PER 15 GG O FRAZIONI			
PUBB. EFFETTUATA CON STRISCIONI O SIMILI (DEVONO ATTRAVERSARE STRADE O PIAZZE - ART. 15 COMMA 1)	€ 13,63	PER 15 GG O FRAZIONI OLTRE 1 MQ			
PUBB. EFFETTUATA CON AEROMOBILI (ART. 15, COMMA 2)	€ 49,58	PER OGNI GIORNO O FRAZIONE			
PUBB. EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI (ART. 15, COMMA 3)	€ 24,79	PER OGNI GIORNO O FRAZIONE			
VOLANTINAGGIO (ART. 15, COMMA 4)	€ 2,07	PER OGNI PERSONA IMPIEGATA E PER OGNI GIORNO O FRAZIONE			
PUBB. EFFETTUATA APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (ART. 15, COMMA 5)	€ 6,20	PER CIASCUN PUNTO DI PUBBLICITA' E PER CIASCUN GIORNO O FRAZIONE DI GIORNI			

PUBBLICHE AFFISSIONI:

FINO A 1 MQ	PER I PRIMI 10 GIORNI	€ 1,03
	PER OGNI PERIODO	€ 0,31
SUPERIORI AL MQ	PER I PRIMI 10 GIORNI	€ 1,23
	PER OGNI PERIODO	€ 0,37

FINO A 49 FOGLI + 50%

70 X 100 = 1 FOGLIO 100 X 140 = 2 FOGLI 200 X 140 = 4 FOGLI

NB: PER COMMISSIONI INFERIORI A 50 FOGLI + 50%

PER FORMATI DA 8 A 12 FOGLI + 50%

PER FORMATI OLTRE I 12 FOGLI + 100%

URGENZA = 10% CON UN MINIMO DI € 25,82